

TITOLO VIII- SICUREZZA

Art. 1

Norme di comportamento

Tutte le componenti della Comunità scolastica sono tenuti ad osservare le seguenti norme generali di comportamento tese ad abbattere i più comuni fattori di rischio:

1. Tenere un comportamento corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano arrecare danno alle persone.
2. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dal RSPP di Istituto.
3. Non usare macchine, strumenti ed attrezzature senza autorizzazione.
4. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza.
5. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
6. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale, etc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione.
7. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.
8. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi.
9. Segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevato.
10. In caso di infortunio, prestato il primo soccorso, occorre verbalizzare l'accaduto sull'apposito modulo e consegnarlo in segreteria.
11. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
12. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;
13. adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere;
14. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.): mantenere la schiena eretta e le braccia rigide facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo con il peso ripartito sulle braccia.
15. . Manipolare vetri o materiali pungente con i guanti;
16. . Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali pesanti

Art. 2

Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. All'inizio di ciascun anno scolastico, il Dirigente promuove la riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione, istituito ai sensi del D.lgs. 81/2008, allo scopo di valutare eventuali situazioni di rischio derivanti da insufficienze impiantistiche, strutturali o funzionali degli edifici scolastici e delle eventuali aree di servizio o di rischio specifico; delle dette situazioni di rischio

fa oggetto di segnalazione agli EE.LL. competenti per i necessari interventi di sistemazione e risanamento.

2. Il Consiglio di Istituto ha affidato a personale esterno qualificato l'individuazione delle situazioni di pericolo e di rischio e l'indicazione dei provvedimenti che si rendono necessari.

Art. 3

Direttiva sulla Sicurezza

1. All'inizio dell'a.s. il D.S. emana una Direttiva sulla Sicurezza, avente, per tutto il personale, valore di obbligo di servizio, nella quale sono individuate tutte le norme da rispettare, gli obblighi da espletare, i soggetti titolari di specifiche mansioni e i loro compiti, le attività da porre in essere, le tutele personali e collettive da adottare, le attività di formazione e di informazione, rivolte al personale tutto e agli studenti.
2. Nel corso dell'a.s., la specifica Commissione, formata dal D.S., dai collaboratori, dal Gestore del Sistema di Sicurezza e dagli Addetti al Servizio P.e P., monitora costantemente lo stato dei lavori e delle attività contenute nella Direttiva al fine di costruire un Sistema permanente di tutela della sicurezza degli studenti e dei lavoratori della scuola.

Art. 4

Vigilanza sugli alunni

1. Docenti

- a. La vigilanza degli alunni è di competenza degli insegnanti dal momento dell'ingresso a quello di uscita, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. In caso di assenza di uno o più insegnanti, quando non possono essere immediatamente sostituiti, la vigilanza degli alunni avviene secondo i principi alla base della sostituzione dei docenti assenti di cui all'art. 86 del presente regolamento.
- b. I docenti in servizio la prima ora devono trovarsi a scuola **5 minuti** prima dell'orario di inizio delle lezioni per assistere all'entrata degli alunni. Eventuali eccezionali ritardi devono essere adeguatamente motivati e tempestivamente segnalati al fine di consentire alla scuola di organizzare e garantire la dovuta sorveglianza degli alunni. Durante le ore di lezione, i docenti che eccezionalmente debbano uscire dalla classe, devono assicurarsi che un sostituto sorvegli gli alunni (collega compresente – collaboratore scolastico).
- c. Gli insegnanti dell'ultima ora accompagnano la classe in fila all'uscita (fino al portone di ingresso) e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. In caso di ritardo di quest'ultimi, il docente attenderà il loro arrivo. Solo se il ritardo è eccessivo, avvertirà il Dirigente o suo delegato per decidere quale comportamento adottare. In nessun caso è consentito lasciare l'alunno da solo. Laddove ripetutamente l'adulto ritiri l'alunno in ritardo rispetto all'orario di uscita, l'insegnante avvertirà il Dirigente scolastico per i provvedimenti del caso.

Tutti gli spostamenti degli alunni per gruppo/classe o per sottogruppi all'interno dell'edificio scolastico devono avvenire sempre mediante l'accompagnamento di un docente o, in casi eccezionali, di un collaboratore, in silenzio e senza arrecare disturbo alle altre classi.

I docenti sono tenuti ad effettuare i cambi classe in tempi brevissimi al fine di evitare che nelle stesse si generi confusione e possano accadere incidenti. In nessun caso la classe potrà essere lasciata senza la vigilanza di un adulto. Quanto sopra detto subisce le opportune differenziazioni in base alla pogettualità DADA (cfr. TITOLO IV –CAPO II e CAPO III - Regolamento DADA)

- d. La sorveglianza durante gli intervalli va eseguita scrupolosamente; la mancata sorveglianza, anche per tempi brevi, oltre a costituire presupposto per eventuali provvedimenti disciplinari, può comportare responsabilità penali in caso di infortunio degli alunni. Durante l'intervallo e tutte le attività ricreative, all'interno o all'esterno dell'edificio, sono vietati giochi violenti, pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l'incolumità degli alunni.
- e. Al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti a lasciare l'aula pulita ed ordinata, pertanto i docenti, specie quelli dell'ultima ora di lezione, avranno cura che gli alunni osservino la presente disposizione, per il dovuto rispetto ai lavoratori della scuola e all'ambiente.
- f. I docenti hanno il compito di vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in particolare laddove sono maggiormente possibili rischi per l'incolumità (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, terreno sconnesso, etc.). Nel caso vengano rilevati nell'ambiente fattori di rischio, questi devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile di plesso, che ha il compito di informare subito ASPP che procederà alla segnalazione presso gli uffici amministrativi i quali prontamente invieranno richiesta di intervento all'EE.LL.

2. Collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, durante l'orario scolastico in caso di temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano, altresì, sugli alunni loro affidati in caso di particolare necessità, nei corridoi durante le ore di lezione e durante lo svolgimento dell'intervallo.

3. Mensa scolastica

Il momento della mensa scolastica fa parte delle attività educative e come tale richiede l'attivazione di strategie didattico-educative finalizzate all'educazione alimentare e all'acquisizione di un comportamento disciplinato, adeguato alla permanenza in un ambiente che accoglie un elevato numero di persone.

Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in attività ricreative che si svolgono all'interno dell'edificio o negli spazi esterni. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni, deve intensificare la sorveglianza e assicurarsi che la situazione ambientale non presenti rischi potenziali o imminenti di possibili infortuni, anche in relazione alle attività svolte.

Non è consentito introdurre a scuola cibi preparati dalle famiglie.

4. Gli obblighi di vigilanza degli Operatori scolastici sugli alunni minori comprendono:

- a. presa visione, da parte degli operatori scolastici, del documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- b. partecipazione alle iniziative di formazione ed informazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c. controllo sulla mobilità interna con particolare attenzione alle situazioni di maggior rischio specifico:
 - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio caduta motivo per il quale lo spostamento delle classi o gruppi di alunni debbono essere eseguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte, etc.;

- in prossimità di dislivelli non sufficientemente protetti (gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, etc.);
- in locali con sporgenze, spigoli, radiatori, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti, etc.).

5. Misure di formazione e informazione

Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori. A tal fine si adottano misure per l'informazione e la formazione, nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni scuola si effettuano annualmente prove d'evacuazione con cadenza bi-trimestrale.

1. Tutti i plessi sono dotati di materiale per il primo soccorso.
2. Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le iniziative per la prevenzione e la sicurezza della e nella scuola, assumendo incarichi, partecipando all'attività di formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio nell'interesse proprio e di tutta la comunità scolastica.

Art. 5

Uscita degli alunni al termine delle lezioni

1. Al momento dell'uscita, gli alunni minori devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone da questi delegati, salvo che per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, opportunamente autorizzati da genitori/esercenti la potestà genitoriale (L. 172/2017, conversione del decreto legge n. 148 del 16/10/2017, art. 19 bis).
2. Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato, al momento dell'uscita dell'alunno da scuola e in assenza di autorizzazione, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, è autorizzato a contattare la locale stazione di forza pubblica.
3. le norme di cui al punto 1. e 2. si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, nonché durante l'orario pomeridiano relativo all'indirizzo musicale o a qualsiasi altra attività progettuale regolarmente inserita nel P.T.O.F.

Art. 6

Assemblee sindacali e scioperi

In caso di **assemblea sindacale**, i docenti devono comunicare ai Collaboratori del Dirigente scolastico e ai fiduciari di plesso la propria adesione

Il Dirigente scolastico, a seconda delle adesioni, può apportare degli adattamenti di orario o di utilizzo del personale docente e/o modificare la collocazione oraria delle lezioni.

Il docente coordinatore di classe e i fiduciari di plesso hanno il dovere di accertare la presa visione da parte delle Famiglie sulla bacheca del registro elettronico della Comunicazione relativa.

In caso di **sciopero** la Scuola deve garantire:

- a. il diritto di sciopero di chi intende scioperare
- b. il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare
- c. il diritto alla fruizione del servizio per gli alunni delle classi i cui docenti non aderiscono allo sciopero
- d. il servizio di vigilanza per tutti gli alunni comunque presenti nella scuola per il tempo necessario per le telefonate alle singole famiglie per il ritiro degli alunni stessi.

Adempimenti precedenti lo sciopero

1. presa visione (obbligatoria) della "nota informativa di sciopero"
2. adesione allo sciopero da esprimere facoltativamente: chi intende fornire tale comunicazione può utilizzare l'apposito modulo online.
3. facoltà di non esprimere la propria volontà.

Scaduti i termini per la comunicazione di cui ai punti precedenti, l'Ufficio di dirigenza valuterà l'entità della riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione di forme di erogazione del servizio.

Il docente coordinatore di classe e i fiduciari di plesso si assicurano che le famiglie abbiano preso visione della comunicazione dello sciopero.

Il giorno dello sciopero l'organizzazione del servizio sarà curata dall'insegnante fiduciario (se non scioperante) o dall'insegnante più anziano presente.

Tale insegnante avrà cura di :

a) affidare a ciascun insegnante presente gli alunni della propria classe.

Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a se stesso, o allontanato dalla scuola se non è accompagnato da genitori o da persona delegata, perciò l'insegnante dovrà telefonare alle singole famiglie per il ritiro di quegli alunni i cui insegnanti hanno aderito allo sciopero.

b) comunicare, entro le ore 9.00, alla Segreteria i nominativi del personale in servizio.

L'organizzazione del servizio da parte del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico riorganizza il servizio la mattina stessa dello sciopero previa convocazione del personale che si è avvalso della facoltà di non rispondere, avvertendo telefonicamente coloro che non aderiscono della necessità di cambiare turno nella propria classe.

Prevede, in linea di massima, sospensione parziale (prevedendo il solo servizio antimeridiano) o totale delle lezioni per un intero plesso ovvero per alcune classi/sezioni in base alla adesione/non adesione del personale docente e non docente, in relazione alla presenza certa di:

- almeno un docente per classe/sezione;
- almeno un collaboratore scolastico per plesso e per turno per le operazioni di assistenza minima nonché di apertura, chiusura e vigilanza all'ingresso principale del plesso stesso.

La valutazione delle modalità di erogazione del servizio sarà effettuata di volta in volta sulla base delle condizioni oggettive

Art. 7

Polizza Assicurativa

L'Istituto stipula annualmente un contratto di assicurazione per responsabilità civile e infortuni, la cui garanzia risulti a favore dell'istituzione scolastica (intesa anche come Pubblica Amministrazione) oltre che del personale docente, ATA e degli alunni che versano il premio.

L'adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e al personale della scuola, ad inizio anno.

Art. 8

Infortuni e malori degli alunni – somministrazione farmaci

Infortuni

1. In caso di malore lieve, l'alunno viene assistito dal docente presente e dal personale addetto al Primo soccorso.

Se il malessere persiste, viene avvisata la famiglia affinché prelevi l'alunno o dia precise ed opportune istruzioni. Si ricorda che in qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività

didattica (spostamenti, attività di gruppo, ricreazione, interventi di esperti, etc.), la responsabilità di vigilanza sui minori è dei docenti.

2. In caso di incidente l'alunno viene assistito dal docente presente e dal personale addetto al Primo soccorso:

La famiglia dello studente va avvertita immediatamente, anche facendo ricorso all'U.R.P.

Il personale addetto al primo soccorso presente valuta la necessità di inviare lo studente al più vicino Pronto Soccorso.

Il docente presente all'evento incidentale provvederà a redigere la Relazione ai fini della denuncia all'Assicurazione che verrà inoltrata dagli Uffici di Segreteria secondo le apposite modalità.

3. emergenze: vanno gestite sempre facendo ricorso al 118 ed avvertendo immediatamente la famiglia dello studente.

Somministrazione farmaci

1. Secondo quanto disposto dalla nota MIUR 25.11.2005 e dal Protocollo di Intesa MIUR, Regione Lazio e U.S.R. Lazio, è possibile che vengano somministrati farmaci a scuola agli studenti, per patologie croniche o assimilabili.
2. La richiesta deve essere sempre inoltrata dai genitori o dagli esercenti la potestà parentale, corredata da idonea certificazione medica comprovante lo stato di cronicità della malattia e l'indispensabilità della somministrazione del farmaco in orario scolastico.
3. il Dirigente scolastico individua, possibilmente tra coloro che hanno seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del TU, D.lgs. 81/2008, gli operatori scolastici che potranno somministrare i farmaci, previo consenso dell'interessato. È sempre prevista la modalità di autosomministrazione se autorizzata dal medico e dalla famiglia, nonchè l'ingresso di un adulto per la somministrazione sul minore.
4. Per i **farmaci d'urgenza o salvavita**, si seguono le istruzioni specifiche dell'autorità sanitaria e dei medici certificatori. Nel caso in cui il farmaco debba essere lasciato a scuola, sarà custodito negli appositi locali.
5. La somministrazione/auto-somministrazione di farmaci in orario scolastico, deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, unitamente alla certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). La durata della richiesta e della autorizzazione è annuale e, nel caso di terapie continuative, deve essere rinnovata l'anno successivo.

6. Responsabilità dei genitori

- a. I genitori dello studente devono fornire alla scuola tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione della patologia dello studente, al fine di rendere efficace l'intervento del personale.
- b. Devono lasciare alla scuola più di un recapito telefonico da contattare in caso di urgenza.
- c. Comunicano immediatamente alla scuola qualsiasi informazione o variazione possa avere ripercussioni sulla situazione e sulla modalità di somministrazione.
- d. Assicurano la loro presenza alle attività di informazione rivolte al personale.
- e. Garantiscono la fornitura dei presidi sanitari o farmaci necessari, in confezione integra e in corso di validità e li sostituiscono alla scadenza o al loro esaurimento.
- f. Assicurano direttamente, o attraverso una persona delegata, la somministrazione dei farmaci in caso di sopraggiunte necessità (es. assenza del personale designato alla somministrazione)

Art. 9

Norme igieniche

1. Tutti sono tenuti al rispetto degli ambienti e delle dotazioni scolastiche. Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso conveniente dei servizi.
2. Al fine di prevenire il diffondersi di pediculosi, è opportuno che gli insegnanti invitino le famiglie a controllare i propri figli periodicamente.
3. Gli insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula e delle pertinenze della stessa (corridoi, servizi igienici del piano, etc.).
4. È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze.
5. È tassativamente vietato l'ingresso dei cani nel cortile della scuola (sede centrale e plessi).